

DELIBERAZIONE G.C. N. 57



COMUNE DI CAMUGNANO

(Provincia di Bologna)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019/2020/2021 - REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE.**

Addì **TRENTUNO LUGLIO DUEMILADICIOTTO**, alle ore **11:15** nella Residenza Municipale, sita in Camugnano (BO), Piazza J.F. Kennedy n.1, sita in Camugnano (BO), Piazza J.F. Kennedy n. 1 previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme legislative e regolamentari si è riunita la Giunta comunale con l'intervento e la partecipazione dei suoi componenti come di seguito distinti in presenti ed assenti:

Componenti	Funzioni	
1) MASINARA MARCO	Sindaco	Assente
2) LAZZARI UBALDO	Vicesindaco	Presente
3) MASINARA ANNAMARIA	Assessore	Presente

Partecipa, assiste e verbalizza il **SEGRETARIO COMUNALE**, Calignano Rosa Laura.

Constatata la legalità del numero dei componenti intervenuti, il **Masinara Marco - SINDACO**, assume la Presidenza dell'adunanza e dichiarata aperta la sessione, invita gli assessori intervenuti a deliberare sull'oggetto di seguito esposto, sulla scorta della corrispondente proposta deliberativa articolata dell'Ufficio Comunale settorialmente competente.

OGGETTO: approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2020/2021 - revisione struttura organizzativa dell'Ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, , le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Richiamato altresì l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Dato atto che l'art. 169 c. 3-bis del D.Lgs. 267/2000 specifica che per gli enti locali il piano della performance è unificato nel Peg;

Visto l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

Considerato che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", attualmente ancora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

Rilevato che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 767.225,60;

Visto l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 55 del 25/7/2018 ad oggetto "Approvazione Riorganizzazione Servizi Comunali" con la quale si è proceduto alla revisione della struttura organizzativa dell'Ente;

Ritenuto necessario, pertanto, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla ricognizione del personale in esubero;

Viste le attestazioni di assenza di personale in esubero a firma dei responsabili di P.O. del Comune, agli atti e le contestuali segnalazioni di criticità;

Considerata la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Considerati inoltre i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, come da proposta da parte dei Responsabili, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente, approvati con delibera di GC n. 111 del 28/12/2017, e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

Visto l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., il quale prevede che per gli anni 2019/2021 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

Considerato che nell'anno 2018 si verificheranno n. 2 cessazioni di personale dipendente (G. N. cat C del servizio segreteria e C. S. cat. B- cantoniere, oltre a n. 2 cessazioni che si prevede interverranno nel 2019 (C.C. cat. C –servizio finanziario – e F.E. cat. D servizio Tecnico) mentre non risultano al momento ulteriori cessazioni per il 2020;

Vista la relazione del Responsabile dei servizi finanziari dalla quale si desume, che i margini assunzionali riferiti agli anni 2019-2021 ammontano complessivamente a € 172.168,36 e che la spesa del personale in servizio è pari a € 595.057,24 (art. 1 comma 557 L. 296/2006 – rendiconto 2017) e che le capacità assunzionali nel 2019 ammontano a € 67.771,87 (cessati 2018 e resti 2016/2017) e nel 2020 a € 70.749,52 (cessati 2019 e resti 2017/2018);

Richiamato l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D. L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

Rilevato che l'Ente, nel rispetto della citata normativa, nel 2019 può beneficiare anche dell'utilizzo dei residui delle proprie facoltà assunzionali relative agli anni 2016-2017-2018 per un importo pari a € 7.754,00;

Considerata la necessità di prevedere per il triennio 2019-2020-2021, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, le seguenti sostituzioni di personale cessato e/o che si prevede cesserà nel triennio di riferimento: Cat. C1 c/o servizio segreteria e anagrafe, Cat. D1 presso servizio Tecnico (esercizio 2019) Cat. C1 serv. Tributi e/o Patrimonio e Cat. B servizio tecnico – cantoniere (esercizio 2020), che comportano una spesa complessiva pari ad € 64.795,00 nel 2019 e ad € 58.575,00 (nel 2020);

Ritenuto altresì di prevedere anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;

Richiamato l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio");

Verificato inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e in particolare:

- ha effettuato la ricognizione annuale delle eccedenze di personale come sopra descritto;
- ha adottato il piano triennale dei fabbisogni previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 165/2001;
- ha rispettato i vincoli di finanza pubblica dell'anno precedente ed inviato la relativa certificazione alla RGS nel rispetto dei limiti di legge;
- ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti e dell'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche;
- la spesa di personale, risultante dall'ultimo consuntivo approvato, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è risultata inferiore al limite pari alla spesa media del triennio 2011/2013;
- ha approvato il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità come da deliberazione della G.C. n. 98 del 4/12/2017;

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

Dato atto che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

Rilevato che l'eventuale modifica in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale, e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;

Visto l'allegato organigramma nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna, compresa la previsione ed individuazione di eventuali posizioni organizzative, nonché eventuali aree e/o servizi posti alle dirette dipendenze del Segretario Generale;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con propria deliberazione n.17 del 26/03/2015;

Richiamato altresì il C.C.N.L. vigente;

Visto il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dai Revisori dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, reso in data 25/07/2018;

Acquisiti i pareri previsti in base all'art. 49 primo comma del D.Lgs. 267/2000, allegati al presente atto;

Con votazione palese, espressa all'unanimità nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021, come segue:
 - a) la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 767.225,60;
 - b) a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;
 - c) l'allegata consistenza dei dipendenti in servizio, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, comporta una spesa pari a € 650.311,00;
 - d) nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2019/2021 vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, in premessa esplicitati:
 - l'assunzione a tempo indeterminato delle seguenti figure:
 - esercizio 2019:
 - Cat. D1 _ Istruttore Direttivo Tecnico;
 - Cat. C1 – Istruttore amministrativo servizio affari generali – URP - segreteria e anagrafe,
 - esercizio 2020:
 - Cat. C1 – istruttore amministrativo e/o tecnico;
 - Cat. B1 – operaio
- da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento:
- mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001;
 - concorso pubblico, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, verificata l'assenza nell'Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013, e previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001;
 - si procederà altresì ad eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;
- 2) di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra, rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima);
 - 3) di approvare l'allegato organigramma, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna ed i relativi dipendenti compresa la previsione ed individuazione di eventuali posizioni organizzative, nonché eventuali aree e/o servizi posti alle dirette dipendenze del Segretario Generale;
 - 4) di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
 - 5) di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
 - 6) di trasmettere alle OO.SS. e alle RSU interne il presente provvedimento per opportuna conoscenza.

- 7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con successiva ed unanime votazione ai sensi dell'art. 134 co. 4 TUEL – D. LGS. N. 267/2000.

ALLEGATO 1.

CONSISTENZA DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO

ALLA DATA DEL 25/07/2018

Cat.	PERSONALE IN SERVIZIO		Totale
	T.I.	T.D.	
D	2	0	2
C	8	2	2
B3	1	0	2
B	5	0	0
TOTALE	16	2	18

COMUNE DI CAMUNGANO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 09

Data 25/07/2018

OGGETTO: **Parere proposta di deliberazione della Giunta comunale ad oggetto: "Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2020/2021 - revisione struttura organizzativa dell'Ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale."**

L'anno duemiladiciotto, il giorno venticinque del mese di luglio, l'organo di revisione economico-finanziaria esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione della Giunta comunale ad oggetto: "Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2020/2021 - revisione struttura organizzativa dell'Ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale." ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448;

Premesso che l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che questo organo accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'articolo 39 della legge n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;

Richiamato l'art. 1, cc. 557 e segg., L. 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*);

Vista la proposta di deliberazione in oggetto con la quale la Giunta comunale approva, ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2019 – 2021 e il relativo piano occupazionale, prevedendo: dal 01/01/2019 l'assunzione a tempo indeterminato di un Istruttore Direttivo Tecnico - categoria D1 e di un Istruttore amministrativo servizio affari generali – segreteria e anagrafe – categoria C1 e dal 01/01/2020 l'assunzione a tempo indeterminato di un Istruttore amministrativo servizio entrate – tributi – patrimonio categoria C1 e un operaio categoria B1 oltre ad eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici.

PRESO ATTO E RILEVATO

che:

- a) rientrano nelle spese di personale tutte le spese derivanti da rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, co.co.co., incarichi conferiti ai sensi dell'art. 90 e 110 del TUEL, rapporti di somministrazione di lavoro nonché tutte le spese sostenute per soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;
- b) con la proposta di deliberazione in oggetto si garantisce la riduzione tendenziale della spesa di personale nel triennio considerato;
- c) l'ente ha un rapporto tra spesa di personale e spese correnti del 27,44%
- d) è stato rispettato il vincolo del pareggio di bilancio;

CONSIDERATO

che la spesa complessiva prevista per le nuove assunzioni ammonta a euro 64.795,00 per il 2019 e a euro 58.575,00 per il 2020 e che tale spesa rientra nel limite stabilito (euro 67.771,87 per il 2019 e euro 70.749,52 per il 2020);

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la relazione del Responsabile del Servizio;

ACCERTA

che l'atto di programmazione del fabbisogno di personale è *coerente* con il principio di riduzione della spesa previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e con l'articolo 1, cc. 557e segg., della legge n. 296/2006;

ESPRIME

ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001, parere *FAVOREVOLE* sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott.ssa Veronica Musghi



Relazione del responsabile del Servizio Personale

OGGETTO:

Individuazione del limite di spesa ex art. 1, commi 557 e seguenti, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Enti soggetti a Patto di stabilità nel 2015)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 1, cc. 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), i quali contengono la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti a patto di stabilità fin al 2015, prevedendo che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti *“assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: (...) b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”* (comma 557);
- costituiscono spese di personale anche quelle *“sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente”* (comma 557-bis);
- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 557-ter);
- gli enti assicurano, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della modifica della legge (comma 557-quater) (triennio 2011-2013).

Ritenuto necessario confermare la media delle spese di personale sostenute nel triennio 2011-2013 al fine di individuare il limite non derogabile da rispettare per l'anno 2019 e 2020;

Tenuto conto che il rispetto dei limiti di spesa deve essere verificato in relazione alle spese di personale effettivamente sostenute nell'anno precedente, assumendo quale dato contabile gli impegni desunti dal conto del bilancio (v. Corte dei conti Abruzzo, parere n. 296/2008; Umbria, parere n. 2/2008; Puglia, parere n. 17/2008; Corte dei conti – Sezione delle autonomie, delibera n. 2/2010);

Richiamati in proposito:

- a) la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 9 in data 17 febbraio 2006 emanata in attuazione dell'art. 1, c. 198, L. 23 dicembre 2005, n. 266, la quale costituisce ancora oggi riferimento per i criteri di calcolo della spesa di personale;
- b) i pareri forniti dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in ordine alle modalità di calcolo delle spese di personale ai fini del comma 557, secondo i quali devono essere assunti i criteri illustrati nella circolare n. 9/2006 sopra citata, al fine di garantire il confronto di basi omogenee e una linea di continuità con le azioni intraprese in materia (Corte dei conti Abruzzo, parere n. 296/2008);

Rilevato che l'art. 1, c. 228, L. 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato da ultimo dall'art. 1, c. 863, L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto quanto segue:

*"Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento. (...). Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018."*¹

Preso atto dunque che il 2018 è stato l'ultimo esercizio di applicazione della disciplina temporanea in materia di limiti al *turn over*, introdotta per il triennio 2016-2018 dalla legge di bilancio 2016 (art. 1, c. 228, L. n. 208/2015).

Rilevato che, conseguentemente, a partire dal 2019 riacquista piena efficacia la disciplina contenuta nell'art. 3, c. 5, D.L. 90/2014, determinando il superamento delle limitazioni al *turn over* e con ciò la possibilità, per tutti gli Enti locali superiori ai 1.000 abitanti, di avere una capacità assunzionale pari al 100% della spesa del personale cessato nell'anno precedente.

Richiamato per opportuna conoscenza l'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: *"Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo."*

Rilevato, quindi, dal testo vigente delle norme citate che gli enti soggetti a patto di stabilità nel 2015 possono assumere, nel triennio 2019-2021, personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di spesa pari al **100%** della spesa dei cessati nell'esercizio precedente (ad es. cessati 2018 per assunzioni 2019) se la spesa complessiva di personale è contenuta entro il valore medio del triennio 2011-2013;

¹ L'articolo 3, c. 5-quater, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (disapplicato anche per l'esercizio 2018) recita: *"Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015."*

Visti i pareri forniti dalle Corti dei conti, in particolare dalle Sezioni riunite in sede di controllo e dalla Sezione Autonomie;

Visti i prospetti:

- sub A: *Ricognizione delle spese di personale e individuazione limite di spesa (rendiconto 2017)*
- sub B: *Ricognizione delle spese di personale es. 2018 (assestamento generale luglio 2018)*
- sub C: *Verifica della coerenza delle spese di personale per l'anno 2019 con il limite di spesa (media triennio 2011-2013)*
- sub D: *Quantificazione del limite per l'effettuazione di nuove assunzioni*

che si allegano alla presente relazione quale parte integrante e sostanziale;

DA' ATTO DI QUANTO SEGUE

- 1) si quantifica € 595.057,24 l'importo delle spese di personale dell'anno 2017, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 557, L. 27 dicembre 2006, n. 296, come risulta dal prospetto allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) le spese di personale per l'anno 2019, determinate come risulta dal prospetto allegato B) al presente provvedimento:
 - sono coerenti con il limite di spesa di cui al precedente punto 1), presentando un margine per nuove spese di personale di € 151.079,60 ai sensi dell'art. 1 c. 557 della L. 296/2006
- 3) di stabilire in €. 67.771,87 il limite di spesa per l'effettuazione di nuove assunzioni a tempo indeterminato come risulta dal prospetto di cui all'allegato C);

Il Responsabile del servizio finanziario


f.to Masinara Katia

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal al

Data,



Il Responsabile del servizio

.....

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DAL 25/07/2018

1° Settore -	Ragioneria e Finanze, Affari Generali, Servizi alla Persona e Demografici			
Nominativo	CAT.	POS.	Profilo	Ufficio
Masinara Katia	D1	D4	Istr. Dir. Amm.	Responsabile del Settore
Casadio Carla	C	C5	Istr. Amm.vo	Personale - Iva- Economato - Pagamenti
Antonelli Stefania	C	C1	Istr. Amm.vo	Segreteria - Personale - Riscossioni
Fogacci Simona	C	C4	Istr. Amm.vo	Segreteria - Scuola - Cimiteri - Albo Pretorio - URP - Servizi alla persona
Baldazzi Gabriele	C	C1	Tempo Det. scad. 31/12/2017	Protocollo - Posta - Segreteria
<u>Servizi Anagrafici</u>				
Elmi Claudio	C	C4	Istr. Amm.vo	Anagrafe - Stato Civile - Elettorale - Statistica

2° Settore	Tecnico - Attività Produttive			
Nominativo	CAT.	POS.	Profilo	Ufficio
Ferrari Eros	D1	D5	Istr. Dir. Tec.	Responsabile del Settore
Collalto Maurizio	C	C5	Istr. Tec.	Patrimonio - Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente
Masinara Nevio	C	C2	Istr. Tec.	Edilizia - SUE - SUAP
Bertacci Daniele	C	C1	Tempo Det. scad. 31/12/2017	Servizio Tecnico
Carolini Stefano	B3	B7	Operaio qualif.	cessazione dal servizio dal 01/08/2018
Collina Angelo	B1	B5	Operaio qualif.	
Tradii Lino	B1	B3	Operaio qualif.	
Volpini Lino	B1	B3	Operaio qualif.	
Arginelli Aldo	B1	B2	Operaio qualif.	
Guidoni Stefano	B1	B2	Operaio qualif.	
<u>Servizio Polizia Municipale</u>				
Taruffi Simone	C	C1	Agente P.M.	Funzionalmente dipendente direttamente dal Sindaco

3° Settore	Entrate Comunali			
Nominativo	CAT.	POS.	Profilo	Ufficio
Antonelli Denise*	D1	D3	Istr. Dir. Amm.	Entrate
Maselli Sara	C	C5	Istr. Amm.bo	Entrate

* personale comandato - convenzione scad.31/12/2019

Di quanto sopra è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MASINARA MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CALIGNANO ROSA LAURA

Per Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, li _____

Calignano Rosa Laura

Il sottoscritto ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO , visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA E ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

è stata comunicata con lettera n. 4.866 in data 10/08/2018 ai signori Capigruppo Consiliari così come previsto dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to Fogacci Simona

Il sottoscritto Segretario Comunale,
Vista la nota della Regione Emilia Romagna - Assessorato Autonomie Locali e Innovazione amministrativa ed Istituzionale n. 723/01 dell'8 novembre 2001, comunicata agli enti interessati che segnala l'abolizione delle procedure di controllo preventivo di legittimità a seguito della Legge di modifica costituzionale gli atti d'ufficio che ha abrogato l'art. 130 dell'originario testo della costituzione della Repubblica.

ATTESTA

Che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico e che pertanto la stessa, ai sensi dell'art. 134 del D.L.vo 267/2000.

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 31/07/2018

per dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 comma 4)

per decorrenza di 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto (art. 134 comma 3)

Dalla Residenza Comunale, li 10/08/2018

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA E ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

Su conforme relazione dell'incaricato per la pubblicazione degli atti, è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 10/08/2018 al 25/08/2018 come previsto dall'art.32 comma 1, legge 18/06/2009 n.69, senza opposizioni o reclami.

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to Fogacci Simona

COMUNE DI CAMUGNANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

Proposta del 31/07/2018

Delibera n. 57 del 31/07/2018

**APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019/2020/2021 -
REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE
ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE.**

Acquisito il parere di regolarità tecnica come di seguito riportato e pertanto inserito nel presente atto;

PARERE di Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Data 31/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASINARA KATIA

Acquisito il parere di regolarità contabile come di seguito riportato e pertanto inserito nel presente atto;

PARERE di Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Data 31/07/2018

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

F.to MASINARA KATIA